

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLETTI, AGOSTINELLI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE,
BUSINAROLO, COZZOLINO, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI
GALLO, L'ABBATE, PARENTELA, TOFALO, VACCA**

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata il 7 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della prescrizione dei processi penali è ormai uno dei più impellenti in vista di una riforma complessiva del codice penale e del codice di procedura penale che tuteli sia l'interesse dello Stato a veder condannati i colpevoli che, attraverso l'abuso delle tutele previste dall'ordinamento, cercano di prolungare il procedimento al fine di ottenere l'impunità, sia l'interesse delle persone offese dal reato, sia l'interesse dell'imputato a giungere ad una verità processuale certa.

Al fine di scoraggiare la diffusa pratica di trarre un ingiustificato vantaggio dalla lentezza del procedimento penale, con la presente proposta di legge si vogliono ridefinire i termini di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157 del co-

dice penale, commisurandoli al tempo di durata massima della pena edittale e aumentandoli della metà con un limite minimo di otto anni in caso di delitto e di sei anni in caso di contravvenzione, ancorché punita con la sola pena pecuniaria. Anche il termine di prescrizione per i casi in cui siano previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria è aumentato da tre a cinque anni.

Ispirata alla medesima *ratio* volta a limitare i casi di impunità favoriti dall'abuso del meccanismo prescrizionale è la modifica dell'articolo 158 del codice penale consistente nella reintroduzione del termine di decorrenza della prescrizione del reato continuato fissato nel momento della cessazione della continuazione e non più in quello della consumazione di cia-

scuno dei singoli reati collegati. L'introduzione delle parole « o continuato » e « o la continuazione » al primo comma dell'articolo 158 del codice penale annulla l'intervento indulgente della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta « ex Cirielli ») riducendo drasticamente la possibilità di sottrarsi alla pena prevista per questi tipi di reato.

Si prevede inoltre, modificando l'alinea dell'articolo 159 del codice penale, che la sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, ossia, per la gran parte dei casi, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio.

Coerentemente con la modifica dell'articolo 159 del codice penale, la presente proposta riformula il successivo articolo 160 eliminando la richiesta di rinvio a giudizio dai casi di interruzione della prescrizione e ne abroga l'ultimo comma nella parte in cui esclude il suo prolungamento oltre i termini fissati dall'articolo 157 del codice penale.

L'introduzione della sospensione dal momento del rinvio a giudizio, solo apparentemente in contrasto con il principio della ragionevole durata del procedimento, porterebbe in realtà larga parte degli imputati a preferire il ricorso al rito abbreviato e al patteggiamento, rendendo superflui ulteriori gradi di giudizio con un'evidente riduzione della spesa pubblica e degli sprechi per l'amministrazione della giustizia. Si pensi a tale proposito che la sola prescrizione costa allo Stato circa 85 milioni di euro l'anno (fonti: Ministero della giustizia; Centro studi Confindustria; Banca d'Italia) e che nel 2011 (ultimo anno per il quale disponiamo di dati completi) sono stati definiti per prescrizione circa 120.000 procedimenti penali con autore noto. Questi numeri, rapportati agli oltre 1.600.000 procedimenti penali sopravvenienti ogni anno (*notitiae criminis*), sono certamente non tollerabili, come

ha recentemente sostenuto anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2013.

La nuova fattispecie di sospensione della prescrizione e la rimodulazione dei termini di cui all'articolo 157 del codice penale consentirebbero di evitare l'impunità di reati che si estinguono attualmente in meno di 10 anni, ma che sono particolarmente odiosi per la comunità. Si tratta dei cosiddetti « reati dei colletti bianchi » (politici, faccendieri, dilapidatori di denaro pubblico) che consistono nella truffa, nella corruzione, nei reati ambientali, in tutti i reati societari come il falso in bilancio e il falso in prospetto, i reati tributari diventati tanto di moda con lo scudo fiscale, la bancarotta preferenziale, l'appropriazione indebita, etc.

In Europa non mancano validi esempi a sostegno della sospensione della prescrizione dal momento del rinvio a giudizio e fino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Pensiamo ai casi di Francia e Spagna dove il termine è interrotto da qualsiasi atto di istruzione o di accusa (Francia) e per tutta la durata del procedimento fino alla sentenza di condanna (Spagna). In Germania, invece, il termine rimane sospeso dalla sentenza di primo grado fino alla conclusione definitiva del processo.

La modifica dell'articolo 159 del codice penale, che introduce la sospensione generalizzata della prescrizione dal momento dell'assunzione della qualifica di imputato e fino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, porterebbe poi all'abrogazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 161 del codice penale che, così come aggiunto da una delle cosiddette leggi *ad personam* approvate durante il Governo Berlusconi, in specie la cosiddetta citata legge « ex Cirielli », prefigurava una sorta di impunità per tutta una serie di reati con pena massima inferiore a 10 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 157
del codice penale).*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 158
del codice penale).*

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « permanente » sono inserite le seguenti: « o continuato » e dopo la parola: « permanenza » sono aggiunte le seguenti: « o la continuazione ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 159
del codice penale).*

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: « Il corso della prescrizione rimane so-

speso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di: »;

b) al numero 3), primo periodo, le parole « o del processo » sono soppresse.

ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 160
del codice penale).*

1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *(Interruzione del corso della prescrizione).* — Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ».

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 161
del codice penale).*

1. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

